



# COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **9** del **17-04-21**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 12:00, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

<b>Grilli Francesca</b>	<b>P</b>	<b>PERTICARA' MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>
<b>CORBELLI MARIA CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>GRAZIOSI ILENIA</b>	<b>A</b>
<b>Innamorati Marco</b>	<b>P</b>	<b>Corbelli Onorato</b>	<b>A</b>
<b>TIZI FIORELLA</b>	<b>P</b>	<b>Fabbrizi Tommaso</b>	<b>A</b>
<b>MATTEUCCI MAURO</b>	<b>P</b>	<b>Corbelli Manuela</b>	<b>P</b>
<b>IPPOLITI EMANUELE</b>	<b>A</b>		

<b>Assegnati 11</b>	<b>Presenti n. 7</b>
<b>In carica 11</b>	<b>Assenti n. 4</b>

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Dott. Ercoli Pasquale Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno. Nominati scrutatori i sig. ri:

TIZI FIORELLA  
MATTEUCCI MAURO  
Corbelli Manuela

Il Sindaco - dott.ssa Francesca Grilli - propone la conferma per l'anno di imposta 2021, delle aliquote IMU dell'anno di imposta precedente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;”*

**Preso atto** che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n. 147/2013, sono state abrogate, oggi disciplinata dalla legge 160/2019;

**Visti** i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, contenenti la disciplina della nuova IMU e, in particolare:

- il comma 740, per il quale il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non è soggetto al pagamento dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- il comma 744, che conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- il comma 753, che fissa per gli stessi immobili l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 758, per il quale sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:

- a) terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Visto** l'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, recante la disciplina della potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Vista** la necessità, in linea con il Documento unico di programmazione, di confermare la stessa tassazione in vigore nel 2020 considerando tanto le aliquote IMU che TASI, garantendo in tal modo l'invarianza della pressione fiscale, come già deciso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/07/2020;

**Ritenuto**, per quanto sopra e allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le seguenti aliquote di imposta 2021:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019), aliquota pari a **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: aliquota pari a **0,00%**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,00%** ;
- abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, aliquota del **0,70%**;
- immobili categoria D e C/1, aliquota del **0,90%**;
- tutti gli altri immobili aliquota del **0,96%**;

**Visto** l'articolo 1 comma 169, della legge n. 296/2006, per il quale: *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Visto** l'articolo 30, comma 4, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (decreto Sostegni), per il quale i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali, sono stati ulteriormente differiti al 30/04/2021;

**Visto** il Regolamento Comunale per la disciplina della nuova IMU;

**Visto** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto Comunale;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del servizio contabile,

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Con** la seguente votazione, resa per appello nominale:

- Consiglieri presenti: 7
- Consiglieri votanti : 6
- Consiglieri astenuti: 1 (*Corbelli Manuela*)

## **D E L I B E R A**

1.Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2.Di approvare le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria da applicare per l'anno 2021, dando atto che confermano quelle dell'anno 2020:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019), aliquota pari a **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: aliquota del **0 per cento**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota del 0 per cento**;

- abitazioni concesse in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune: aliquota del **0,70%**;
- immobili categoria D e C/1: aliquota del **0,90%**;
- tutti gli altri immobili aliquota: aliquota **0,96%**;

3. Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della legge 160/2019.

4. Di considerare la presente deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2021.2023, ai sensi dell'articolo 172 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

5. Di dichiarare, a seguito di votazione separata effettuata per appello nominale e con la stessa votazione in premessa riportata, presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PARERI DI REGOLARITA'**  
**(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)**

**PARERE:** Regolarità tecnica del 01-04-2021: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata  
F.to Ercoli Pasquale

**PARERE:** Regolarità contabile del 01-04-2021: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata  
F.to Ercoli Pasquale

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to Dott.ssa. *Grilli Francesca*

Il Segretario  
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

---

R. Pub. n. 166

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27-04-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 27-04-2021.

L'IMPIEGATO ADDETTO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 27-04-2021

Il Segretario  
F.to Dott. *Ercoli Pasquale*

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-04-2021;

- ( ) per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 27-04-2021 al 12-05-2021, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
- (X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, li 27-04-2021

Il Segretario  
Dott. *Ercoli Pasquale*

---